

## **Rinascita Scott: rinascerà la presunzione di non colpevolezza?**

di **Francesca Malgieri Proietti e**

**Aldo Areddu**

E' il 19 dicembre 2019 quando - a pochi giorni dal Natale, in un giorno qualsiasi non ancora sconvolto dalle mascherine chirurgiche e dai gel disinfettanti - una impressionante operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro giunge al termine, con l'esecuzione di numerose misure cautelari, prevalentemente custodiali, nei confronti di oltre trecento ritenuti esponenti della nota organizzazione criminale dalle locali radici, in uno a rappresentanti della politica territoriale e nazionale, dell'imprenditoria, delle professioni liberali.

“Rinascita Scott” - spiegherà in una conferenza stampa (gravida di informazioni dettagliate sulle indagini allora in corso) il dott. Gratteri, dal nome di un agente statunitense applicato per anni ad accertamenti investigativi sul sodalizio 'ndranghetista e poi mancato, al rientro in patria, per un sinistro stradale - è stata additata nelle successive occasioni mediatiche come il fondamento di un avviando processo penale dalla portata - per numero e “caratura” di imputati, rilevanza delle incolpazioni e interessamento dei tessuti produttivi del paese - affine al c.d. Maxiprocesso siciliano a carico di capi, promotori e affiliati dell'organizzazione “Cosa nostra”. Accostamento che tra l'altro ha originato un'aspra polemica verbale con il Procuratore generale dott. Lupacchini,

successivamente sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio superiore della magistratura e trasferito d'ufficio perché avrebbe leso l'onorabilità del Procuratore Gratteri anche insinuando di aver appreso dell'inchiesta solo e direttamente dai giornali.



Passano due anni e siamo ora (tranne per gli imputati che hanno scelto il giudizio abbreviato) in pieno dibattito, ma non sono gli scatti che immortalano gli operatori muniti delle ormai consuete protezioni personali anti-contagio a fare la differenza. In una complessiva vicenda giudiziaria simbolicamente “contenitore” di molti nodi problematici del nostro tempo (spettacolarizzazione della fase di indagini, spazio e margini dell'udienza preliminare, difficile equilibrio tra esercizio della professione legale e sconfinamento nell'illiceità e non ultimo processo come lotta a fenomeni sociali devianti e - per l'appunto - “rinascita” o riscatto culturale anziché luogo tecnico di accertamento di

responsabilità individuali) la differenza di non poco momento è un'altra: il collegio giudicante non ha disposto – tra le proteste delle organizzazioni categoriali della stampa - la ripresa audiovisiva del processo. E' ben noto che a mente dell'art. 147 delle Norme di attuazione al codice di rito, il giudice, "ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca", possa autorizzare, anche solo parzialmente – eventualmente prescindendo dal consenso delle parti, ove sussista "un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento" (comma 2) – la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva o la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, nella misura in cui "non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione". Con una norma mai intaccata negli anni da interpolazioni di segno legislativo o da interventi della Consulta, dunque, i compilatori sciolsero il potenziale (ma quasi sempre concreto!) conflitto tra due presidi costituzionali, il diritto di informare e divulgare e quello inviolabile alla difesa, ritenendo la sostanziale sub valenza del primo ove le riprese audiovisive possano minare, oltre che la libera determinazione finale del giudicante, uno svolgimento non soltanto tecnicamente disciplinato, ma anche - e soprattutto! – reso immune dalle inevitabili contaminazioni informativo/emotive sgorganti da una diffusione su larghissima scala mediatica dell'iter processuale. Difatti, se del "regolare" svolgimento dell'udienza lo stesso codice diffusamente si preoccupa (es. artt. 471, co. 4, 472, co. 3, 475), la "serenità" del suo andamento, chiaramente evocativa (pur nel carattere sostanzialmente rarefatto del lemma) della necessità che il processo fluisca scevro da turbamenti emozionali o passionali e che tutti gli "attori" (dagli imputati ed in generale le parti private e loro difensori, dai magistrati ai cancellieri, dai testi e consulenti tecnici) svolgano il proprio ruolo con le rispettive prerogative e

attribuzioni e preservati da condizionamenti psicologici esterni, è una peculiarità - non a caso anche topograficamente in risalto rispetto alla ritualità di espletamento - di questa rilevante proposizione delle previsioni attuative di cui al d.lgs. n. 271/89.

Frattanto il Legislatore è in questi giorni impegnato a confrontarsi con la normativa euro unitaria in materia di presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo, inevitabilmente impattante anche – ai fini che qui ci occupano - sulla cd. giustizia spettacolo che trova terreno fertile soprattutto nella fase delle indagini.

Lo schema di decreto legislativo A.G. 285, attuativo della Direttiva UE 2016/343 è al tavolo delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 16 settembre scorso e che, evidentemente, hanno trovato più di un ostacolo sul percorso. E pensare che già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva inserito nell'anno 2017 una delega per l'attuazione della stessa direttiva, che il Governo aveva deciso di non esercitare, ritenendo che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni provenienti dall'Europa.

Quel che appare evidente, invece, per chi opera nel diritto è che, ove la direttiva venisse recepita con serietà e senza manipolazioni che possano alternarne la portata realmente garantista, avrebbe l'effetto di modificare talune distorsioni legate non solo all'autoincriminazione, all'onere della prova e alla conoscenza del processo per gli imputati, ma anche alle distonie mediatiche che accompagnano un certo tipo di processi. Il testo di decreto, comunque, si concentra esclusivamente sulle dichiarazioni e denominazioni colpevolizzanti, tralasciando tutti gli altri punti della direttiva che andranno necessariamente affrontati con altri decreti attuativi, come ha dichiarato l'On.le Enrico Costa, relatore in Commissione Giustizia alla

Camera dei deputati.

Nella prospettiva europeista, il divieto di presentare gli indagati o gli imputati come colpevoli si pone come paradigma assoluto nel rilascio di comunicazioni o informazioni al pubblico da parte dell'autorità. Ma la divulgazione in sé di notizie giudiziarie sembra essere costruita come eccezionale rispetto al diritto degli indagati e degli imputati a non veder pubblicate e spettacolarizzate le proprie vicende processuali, laddove si condiziona la diffusione delle notizie alla necessità ai fini delle indagini ("come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato", par. 18 Direttiva) o all'interesse pubblico (come nel caso, ad esempio, dei reati ambientali). Se così è (e non si vede come ci si possa discostare da tali precise indicazioni), il rilascio di una conferenza stampa da parte degli organi giudiziari dovrebbe, ogni volta, essere motivato puntualmente sulle esigenze che la rendono necessaria, non più solo utile od opportuna. Così come non dovrebbero più ammettersi ricorsi a nomi di inchieste che, non essendo previsti in alcun punto del codice, sono non solo inutili, ma vengono sfruttati in chiave "colpevolista" (come in effetti è previsto nello schema di decreto, in cui si stabilisce espressamente che nei comunicati e nelle conferenze stampa "è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza").

Il testo attuativo prevede delle forme di restituzione, in caso di violazioni alla normativa: alle dichiarazioni colpevolizzanti l'interessato può opporsi chiedendo la rettifica alla pubblica autorità che le abbia rilasciate, da adempiersi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta, o promuovendo istanza di correzione ove la violazione sia contenuta in atti giudiziari. E la rettifica dovrà essere realizzata con le medesime modalità (e lo stesso risalto mediatico, dunque) con cui è stata commessa la violazione.

Novità, queste, che aprono interessanti prospettive: non più "rinascite" da sbandierare, ma indagini da svolgere e processi da celebrare. È un auspicio. Resta comunque l'amarezza di una considerazione: è servito l'intervento dell'Europa, rimasto nel vuoto per anni, per codificare regole sull'informazione giudiziaria che in uno stato di diritto avrebbero dovuto considerarsi ovvia conseguenza di principi indiscussi e indiscutibili.